

STATUTO

**SAPERE AUDE -
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA ORTOBENE 4

Numero REA: SS - 169971

Codice fiscale: 02377140906

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-11-2020 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 67381/37850 DI REPERTORIO	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, NORME APPLICABILI	
	ARTICOLO 1	
	È costituita con sede in Sassari la Società Cooperativa a re-	
	sponsabilità limitata denominata "SAPERE AUDE - COOPERATIVA	
	SOCIALE A R.L."	
	La sede della società è nel comune di Sassari all'indirizzo	
	risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
	stro delle Imprese.	
	La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2070 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	ARTICOLO 2	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civi-	
	le.	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e nel	
	caso in cui non si superino i parametri stabiliti dall'art.	
	2519 si applicano le norme sulla società a responsabilità li-	
	mitata.	
	TITOLO II - SCOPO, OGGETTO	
	ARTICOLO 3	
	La Cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della	

	mutualità senza finalità speculative, si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità, la promozione umana e	
	l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di	
	servizi del tipo socio-sanitario ed educativo di cui al punto	
	a), comma 1, dell'art. 1 della legge 381/91.	
	Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,	
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei so-	
	ci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai so-	
	ci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n.142 e successive modi-	
	ficazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperati-	
	va un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o au-	
	tonoma, di collaborazione ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	senta la legislazione italiana.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei	
	parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli arti-	
	coli 2512 e 2513 del codice civile.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici la coope-	

4 di 47

disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

ARTICOLO 4

La cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

1) gestione dei servizi socio-assistenziali e sanitari e di assistenza educativa a minori, adolescenti, portatori di handicap e disabili in generale;

2) attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione di enti pubblici o privati;

3) gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;

4) gestione di servizi e di centri di riabilitazione per minori, anziani, portatori di handicap fisici e mentali e soggetti con vari tipi di disagio e disabilità;

5) gestione di centri diurni e altre strutture con carattere ludico animativo (centri di aggregazione sociale, ludoteche, laboratori culturali, etc.) e finalizzate al miglioramento della qualità della vita di tutto un determinato territorio o specificamente dedicate a minori, adolescenti, anziani, portatori di handicap o disabili in generale; nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;

6) servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazio-

	ne effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	7) organizzazione e gestione di asili nido e di baby parking (anche a domicilio), di scuole materne, laboratori, giardini e centri misti per l'infanzia, ludoteche, biblioteche, videotecche mediatiche, in forma diretta o convenzionata anche con enti pubblici o privati;	
	8) gestione di servizi di informagiovani, informacittà, di educazione stradale e di tutti quei servizi informativi di carattere generale che possono contribuire a migliorare gli standard qualitativi del benessere sociale in un determinato territorio;	
	9) fornire servizi di accompagnamento e trasporto, con mezzi propri o dati in locazione o con enti pubblici o privati, di minori, adolescenti, portatori di handicap, anziani o disabili in genere; accompagnamento e assistenza, in caso di ospedalizzazione o visita ospedaliera, cure fisioterapiche, visite specialistiche, analisi e accertamenti medici di laboratorio, a tutti i soggetti in situazioni di disagio;	
	10) servizio di assistenza sugli scuolabus ai bambini delle scuole materne, elementari e medie di primo grado;	
	11) servizio mensa e somministrazione pasti, lavanderia, stileria, e servizi di pulizie, sia presso strutture pubbliche che private, ed ogni altra iniziativa mirante al miglioramento qualitativo della qualità della vita di minori, anziani e	

	persone non autosufficienti presenti nel territorio;	
	12) gestione di attività di laboratori culturali (musicali, teatrali, di pittura, etc.) finalizzati alla socializzazione e allo sviluppo delle specifiche capacità ludiche;	
	13) organizzazione e gestione di servizi di tutela dei beni ambientali, sociali, culturali e naturali;	
	14) organizzazione e gestione di centri sociali, colonie estive ed invernali, gestione di case vacanza per minori e anziani, accompagnamento ed assistenza presso località di soggiorno di soggetti in situazioni di svantaggio, gestione centri culturali e ricreativi per minori, anziani, adolescenti e disabili diretti alla promozione di attività di aggregazione sociale, culturale, ricreativa e sportiva;	
	15) svolgere attività socio-educative finalizzate alla prevenzione, primaria e secondaria, ed al recupero del disagio giovanile e alla prevenzione dell'abbandono scolastico; a tal fine la cooperativa potrà proporre e instaurare forme di collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, con enti pubblici e con privati, per far svolgere ai minori attività di recupero didattico-scolastica, laddove necessari, e curare, con azione concordata con i vari enti presenti nel territorio, l'attività di normale reinserimento dei soggetti in situazioni di disagio nell'ambiente scolastico;	
	16) fornire servizi gestendo strutture sociali quali: asili nido, baby parking, scuole materne, colonie estive centri di	

	aggregazione per attività scolastiche, parchi giochi per	
	bambini, comunità alloggio, case famiglia, case protette,	
	centri di aggregazione per attività scolastiche e ludico ani-	
	mative, parchi giochi per bambini, comunità alloggio, case	
	protette, centri accoglienza, orfanotrofi, case di riposo,	
	istituti per disabili e anziani;	
	17) organizzazione e gestione di locali idonei per organizza-	
	re manifestazioni e feste per anziani, giovani e minori;	
	18) attività di formazione e di consulenza nell'ambito del	
	proprio oggetto sociale, promozione e organizzazione di cor-	
	si di aggiornamento per elevare il livello professionale	
	dei propri operatori e degli operatori nei servizi socio-	
	assistenziali in genere, organizzazione di convegni e congres-	
	si, viaggi d'istruzione, corsi di specializzazione e riquali-	
	ficazione e ogni altra analoga attività inerente al raggiun-	
	gimento dei suddetti scopi finanziati sia da enti pubblici che	
	da privati o autofinanziati dagli stessi soci della cooperati-	
	va;	
	19) condurre azioni a favore delle pari opportunità, valo-	
	rizzando la presenza delle donne nel sistema economico pro-	
	duttivo e permettendo, altresì, l'integrazione nel sistema so-	
	ciale e l'accesso al mercato del lavoro a soggetti considera-	
	ti deboli (minoranze, soggetti in condizioni di svantaggio	
	socio-economico, portatori di handicap);	
	20) organizzazione e gestione di servizi finalizzati all'inse-	

	rimento lavorativo di soggetti svantaggiati, portatori di	
	handicap fisici e mentali, extracomunitari, ex tossicodipen-	
	denti e alcolisti e di tutti quei soggetti in situazioni di	
	difficoltà;	
	21) collaborare con le pubbliche amministrazioni e gli enti	
	privati per promuovere, realizzare e gestire indagini cono-	
	scitive sui bisogni sociali del territorio;	
	22) collaborare con le pubbliche amministrazioni ed enti pri-	
	vati per la realizzazione dei piani socio assistenziali, di	
	corsi di formazione professionale per docenti, educatori,	
	personale paramedico e per tutti coloro che operano o intendo-	
	no operare nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e	
	nell'ambito della rieducazione e del reinserimento dei sogget-	
	ti deboli o svantaggiati;	
	23) attività di sensibilizzazione e di animazione nelle comu-	
	nità locali entro cui la cooperativa opera, al fine di render-	
	le più consapevoli e disponibili all'attenzione e all'acco-	
	glienza delle persone in stato di bisogno e per favorire la	
	conoscenza e il corretto utilizzo, da parte dei potenziali	
	utenti e di tutti i cittadini in generale, dei servizi socio-	
	assistenziali presenti in quel determinato territorio;	
	24) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adotta-	
	re procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi delle va-	

	rie normative esistenti e della legge n. 59 del 31/01/1992 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative;	
	25) la cooperativa potrà farsi, nell'ambito dello sviluppo e	
	del miglioramento qualitativo dei servizi socio assistenziali	
	del territorio, altresì promotrice della nascita e della for-	
	mazione, partecipando in qualità di socio o con tutte le al-	
	tre modalità possibili, dello sviluppo di altre iniziative di	
	cooperazione sociale o imprenditoriali nell'ambito dei ser-	
	vizi-socio assistenziali e farsi promotrice dello sviluppo	
	della cooperazione sociale in ambito locale, regionale e na-	
	zionale; la cooperativa si propone di partecipare ad appal-	
	ti, stipulare convenzioni e stabilire rapporti di collabo-	
	razione con Comuni, Comprensori, Regione, ASL, enti pubblici	
	e privati, sia per scopi rieducativi e socializzati, sia per	
	gestire attività di tempo libero e complementari. La coopera-	
	tiva potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque	
	altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché	
	compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e	
	finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli	
	scopi e delle attività sociali.	
	A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni	
	livello istituzionale, comprese l'UE, banche private e d'affa-	
	ri; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa,	
	promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di	

	raggiungere gli scopi prefissati. La cooperativa potrà, inol-	
	tre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finan-	
	ziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento coope-	
	rativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali	
	e mutualistiche. La cooperativa potrà aderire o realizzare un	
	gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-	
	septies CC.	
	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari	
	privi di diritti di amministrazione da offrire ad investi-	
	tori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 CC.	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività diretta-	
	mente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli	
	scopi sociali e potrà svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed	
	affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti	
	e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immo-	
	biliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia	
	indirettamente che direttamente interessanti o attinenti ai	
	medesimi, nonché fra l'altro, per sola indicazione esemplifi-	
	cativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi for-	
	ma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale:	

	2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili, fideiussori diretti a consolidare e svilup-	
	pare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli ap-	
	provvigionamenti e il credito;	
	3) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'otteni-	
	mento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderi-	
	sce, nonché a favore di altre cooperative:	
	4) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previ-	
	denza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di atti-	
	vità, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di	
	prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente	
	ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pub-	
	blico sotto qualsiasi forma;	
	5) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mu-	
	tualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di appo-	
	site sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti ido-	
	nei.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà	
	acquistare, assumere in affitto o in leasing macchinari, at-	
	trezzature, impianti, materie prime e sussidiarie, costruire,	
	acquistare, cedere o locare immobili, locali uso ufficio, e	
	quanto altro occorre e si riterrà necessario per agevolare il	
	lavoro dei propri associati. La cooperativa, con delibera del	

	consiglio di amministrazione potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobi-	
	liare, mobiliare e finanziaria, compresa l'accensione dei mu-	
	tui passivi e ipotecari che si dovessero ritenere necessari	
	per la realizzazione degli scopi sociali.	
	La cooperativa può aderire ad un "gruppo cooperativo pariteti-	
	co" ai sensi dell'art. 2545-septies CC.	
	La cooperativa, sempre con delibera consiliare, potrà chiedere	
	agli enti preposti tutte le agevolazioni che le leggi naziona-	
	li e regionali prevedono a favore delle società cooperative.	
	TITOLO III - SOCI	
	ARTICOLO 5	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone aventi la capacità di	
	agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capa-	
	cità professionale nei settori di cui all'oggetto della Coope-	
	rativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali. Possono essere, altresì, ammessi come soci anche ele-	
	menti tecnici ed amministrativi nel numero strettamente neces-	
	sario al buon funzionamento della società.	
	Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro	
	che condividendo lo scopo e l'attività della Cooperativa, sia-	
	no intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito	
	in qualità di soci volontari; nella domanda di ammissione, ol-	

tre ai dati contenuti nell'articolo 7 dovrà essere perfettamente specificato la volontarietà del rapporto associativo. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Inoltre possono essere ammessi soci finanziatori, compresi quelli previsti dalla L. 59/92, che investono capitali nella cooperativa e avvalersi delle prestazioni istituzionali di questa.

Potranno essere ammesse, quali soci, persone giuridiche.

ARTICOLO 6

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza

	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 CC.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto ri-	
	guarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non può essere superiore a 5 anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 8.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la

	sede, la cittadinanza ed eventualmente i dati del rappresen-	
	tante legale;	
	b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che	
	non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite	
	minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al rego-	
	lamento interno e alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	e) copia di richiesta di ammissione da parte dell'organo pre-	
	posto se trattasi di personalità giuridica.	
	L'ammissione dei nuovi soci è subordinata all'esito positivo	
	dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità pro-	
	fessionali dichiarate dall'aspirante socio, sia alle effettive	
	possibilità della cooperativa di procurargli occasioni di la-	
	voro.	
	ARTICOLO 8	
	L'organo di amministrazione, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui agli articoli del presente statuto e la inesisten-	
	za di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, asse-	
	gnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori,	
	ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o	
	in inserimento prevista dall'art. 6 del presente statuto.	
	La delibera di ammissione come socio deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-	

	bro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la	
	deliberazione dell'eventuale rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla all'interessato. In caso di rigetto, l'a-	
	spirante socio può chiedere all'assemblea di pronunciarsi sul-	
	la delibera di rigetto della sua istanza. L'assemblea, se non	
	viene appositamente convocata, delibera sulle domande non ac-	
	colte in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Il nuovo ammesso si obbliga a mettere a disposizione le pro-	
	prie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione	
	al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quanti-	
	tà delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota so-	
	ciale sottoscritta, l'eventuale tassa di ammissione e il so-	
	vrapprezzo, il cui importo deve essere determinato dall'assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori.	
	Trascorso un mese dalla comunicazione di ammissione, senza che	
	siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventa	
	inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompa-	
	gnata dal contemporaneo versamento delle somme dovute.	
	In tal caso l'ammissione può essere deliberata con effetto	
	della sua immediata annotazione nel libro soci.	

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo.

Relativamente ai soci possessori di strumenti finanziari, questi, oltre alle altre indicazioni di cui al precedente articolo, dovranno dare indicazione della quantità e della qualità delle quote loro riservate, che intendono sottoscrivere. Le quote dei soci finanziatori possono essere trasferite previo gradimento dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 9

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di esercitare in proprio o prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o comunque in contrasto con quella esercitata dalla cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso società controllate e collegate.

TITOLO IV - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE, CAUSA DI MORTE

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusio-

ne o per causa di morte.

ARTICOLO 11

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 2532 C.C.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- 1) che abbia perduto i requisiti di ammissione;
- 2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- 3) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Inoltre, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione, fusione o scissione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di vo-

to o di partecipazione.

f) la proroga dell'eventuale termine.

ARTICOLO 12

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'organo amministrativo ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto i requisiti di legge in materia pensionistica o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

ARTICOLO 13

L'esclusione può essere deliberata sia dall'organo amministrativo che dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge anche in quelli seguenti:

- a) esclusione del socio che, previa intimazione da parte degli amministratori, non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte e o di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- b) esclusione per interdizione o inabilitazione del socio o per sua condanna ad una pena che importa interdizione, anche

	temporanea, dai pubblici uffici;	
	c) esclusione per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera	
	conferita;	
	d) esclusione del socio che sia dichiarato fallito;	
	e) esclusione del socio che non ottemperi alle obbligazioni	
	derivanti dalle disposizioni di legge, dal presente statuto,	
	dai regolamenti sociali, dai rapporti mutualistici, dalle de-	
	liberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali, con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno tem-	
	poranea, del rapporto;	
	f) esclusione del socio che senza giustificato motivo non par-	
	tecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolar-	
	mente convocate;	
	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art. 9;	
	h) che svolga o tenti di svolgere in proprio attività identi-	
	che o affini con quella della cooperativa, salvo specifica au-	
	torizzazione del consiglio di amministrazione;	
	i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o nel	
	caso in cui il rapporto di lavoro non subordinato sia stato	
	risolto dalla cooperativa per inadempimento;	

m) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla società cooperativa.

L'esclusione deve essere comunicata all'interessato, e diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 14

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo.

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni. I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limi-

tatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato in base alle leggi vigenti per il mantenimento dei requisiti mutualistici.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel presente articolo.

ARTICOLO 16

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio a titolo di ristorno o a seguito dell'imputazione delle riserve divisibili a capitale, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio uscente risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si sia verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto

per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 17

La cooperativa può emettere strumenti finanziari solo nei limiti previsti dal 4° comma dell'articolo 2526 del codice civile.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori, di cui alla legge 59/92, deve essere disciplinato con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-

	rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera	
	di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme di soci presenti o rappresentati in	
	assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza di voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta,	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente nettarea d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI - PATRIMONIO SOCIALE	
	- BILANCIO	
	ARTICOLO 18	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,	
	la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trat-	
	tamento economico e normativo sono disciplinati da apposito	
	Regolamento Interno, redatto dall'organo amministrativo ed ap-	

provato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

ARTICOLO 19

Il patrimonio sociale è costituito:

A) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

A.1) un numero illimitato di quote, comprensive delle somme versate a titolo di sovrapprezzo, per i soci cooperatori;

A.2) azioni nominative trasferibili per i soci finanziatori;

B) dalla riserva legale, indisponibile ed indivisibile;

C) da eventuali riserve volontarie;

D) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di quote o azioni nominative trasferibili riservate ai

soci finanziatori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi;

E) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri o investimenti;

F) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro, nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

I limiti massimi di partecipazione al capitale possono essere superati in diversi casi:

a. nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti;

b. nei casi di aumento del capitale attraverso imputazione delle riserve divisibili o attraverso erogazione di somme a titolo di ristorno;

c. in caso di partecipazione di soci diversi dalle persone fisiche o di sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

ARTICOLO 20

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

	Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte	
	a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 21	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione prov-	
	vede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità	
	delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'as-	
	semblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	Tale termine potrà essere prorogato a centottanta giorni solo	
	nei casi previsti dalla legge.	
	L'organo di amministrazione altresì provvede, nell'ambito del-	
	la Relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nel-	
	la gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari	
	in conformità con il carattere cooperativo della società.	
	Gli amministratori e i sindaci, se nominati, debbono indicare,	
	in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico. L'illustrazione dei criteri suddetti	
	deve essere svolta nell'ambito della "relazione sulla gestio-	
	ne".	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore	

	dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo	
	di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retri-	
	butivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle ri-	
	spettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ov-	
	vero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui	
	all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamen-	
	to.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla di-	
	stribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	1) una quota non inferiore al 30 per cento al fondo di riserva	
	legale qualunque sia l'ammontare del fondo;	
	2) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione, nella misura e con le modalità pre-	
	viste dalla legge;	
	3) una quota da distribuire ai soci finanziatori nella misura	
	massima del tasso previsto per i soci cooperatori aumentato	
	del 2 per cento e ragguagliato all'ammontare versato a fronte	
	delle quote o azioni nominative emesse ed a loro riservate;	
	4) una quota da distribuire ai soci cooperatori, quale divi-	
	dendo, non superiore all'interesse dei buoni postali fruttife-	
	ri aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effe-	
	tivamente versato;	

	5) l'eventuale eccedenza al fondo di riserva volontaria.	
	Possono essere distribuiti dividendi, acquistate azioni o quo-	
	te proprie ovvero assegnate ai soci cooperatori riserve divi-	
	sibili soltanto se il rapporto tra patrimonio netto e il com-	
	plessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.	
	Tale divieto non si applica nei confronti dei possessori di	
	strumenti finanziari.	
	Per quanto concerne la ripartizione dei ristorni verrà fatta	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità dell'attività	
	lavorativa. La cooperativa dovrà riportare separatamente nel	
	bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, di-	
	stinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a	
	ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle ri-	
	spettive quote, con l'emissione di nuove azioni o con l'emis-	
	sione di strumenti finanziari.	
	TITOLO VII - ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 22	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, quando previsto.	
	ARTICOLO 23	
	ASSEMBLEE	
	Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.	

ARTICOLO 24

All'assemblea ordinaria compete:

a) approvare il bilancio, la ripartizione dei ristorni e la destinazione degli utili;

b) costituire, ridurre o estinguere i fondi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale;

c) fissare le linee di indirizzo dell'attività imprenditoriale;

d) provvedere alla nomina ed eventuale revoca delle cariche sociali;

e) determinare la misura degli eventuali gettoni di presenza o dei compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione per la loro attività collegiale e l'eventuale retribuzione annuale dei sindaci (quando nominati) per l'intero periodo di durata del loro ufficio;

f) approvare uno o più regolamenti delle attività sociali;

g) decidere di aderire a un gruppo cooperativo paritetico;

h) pronunciarsi sulla responsabilità degli amministratori;

i) nominare gli arbitri che la cooperativa dovesse indicare nell'eventualità di cui al successivo articolo 38;

l) pronunciarsi su qualunque altro argomento che per legge, per statuto e per decisione del consiglio di amministrazione, debba esserle sottoposto, ad eccezione di quelli per i quali la legge prescrive che la stessa assemblea abbia luogo in sede straordinaria.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro e non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze, tale termine è fissato in centottanta giorni; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o, se ne sia fatta richiesta per iscritto dal collegio sindacale (quando nominato) o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 25

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dello statuto sociale;
- b) sullo scioglimento anticipato della società cooperativa;
- c) sulla proroga della sua durata;
- d) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 26

L'assemblea può essere convocata in qualunque luogo nel territorio nazionale.

	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso,	
	comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assem-	
	blea, contenente l'indicazione del luogo, data e ora sia della	
	prima sia di un'eventuale seconda convocazione, e l'elenco	
	delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddet-	
	te, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è	
	rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'as-	
	semblea tutti i componenti dell'organo di amministrazione e,	
	se previsto, dell'organo di controllo.	
	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente co-	
	stituita in prima convocazione quando vi partecipano i soci	
	che rappresentano almeno la metà del numero dei voti attribui-	
	ti all'intera base sociale e delibera a maggioranza assoluta.	
	Le stesse circostanze devono sussistere in seconda convocazio-	
	ne se all'ordine del giorno figurano la costituzione o l'e-	
	stinzione dei fondi di cui al precedente articolo 24.	
	Per tutte le altre materie di competenza dell'assemblea ordi-	
	naria, in seconda convocazione questa si tiene qualsiasi sia	
	il numero dei voti portati dai presenti e delibera a maggio-	
	ranza assoluta.	
	Nel caso in cui non sia valida in prima convocazione, l'assem-	
	blea deve essere riconvocata entro trenta giorni e non può	
	avere luogo lo stesso giorno della prima.	
	In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolar-	

mente costituita con la partecipazione di oltre la metà dei
voti attribuiti all'intera base sociale e delibera con il voto
favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in
assemblea.

ARTICOLO 27

Per le votazioni si procederà in modo palese.

ARTICOLO 28

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino
iscritti nel libro dei soci lavoratori da almeno novanta gior-
ni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sotto-
scritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'am-
montare della quota o il numero delle quote possedute. Ai soci
cooperatori persone giuridiche sono attribuiti più voti, ma
non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppu-
re al numero dei loro membri, da determinarsi con delibera
dell'organo di amministrazione o dell'assemblea.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo
grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano
all'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assem-
blea e conservate tra gli atti sociali.

ARTICOLO 29

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammi-

nistrazione, in sua assenza è presieduta dal vice presidente
e, in assenza di entrambi, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

In occasione di ogni seduta, l'assemblea nomina un segretario,
che può non essere socio.

Spetta al presidente la responsabilità di constatare la regolare
composizione dell'assemblea e, in particolare, di verificare la
sussistenza delle circostanze indicate al precedente
articolo 26.

ARTICOLO 30

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione
composto da tre o più membri, su decisione dei soci in
sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche
a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di
amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato
dai soci al momento della nomina, comunque non superiore ai
tre esercizi, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti
il Presidente ed il vicepresidente, se questi non sono nominati
dall'assemblea;

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare

	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli am-	
	ministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effe-	
	tivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei	
	voti, la proposta si intende respinta.	
	Le votazioni solo palesi.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve es-	
	sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale	

	(quando nominato), determinare l'eventuale compenso dovuto a	
	quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici	
	incarichi a carattere continuativo, in favore della Cooperati-	
	va.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incari-	
	chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-	
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	
	miti e le modalità di esercizio della delega. Non possono es-	
	sere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, CC. nonché i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, e quant'altro	
	non delegabile per legge.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano	
	la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno,	
	il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo	
	d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione	
	rilevante in altra società.	
	L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione della Cooperativa. Spetta, pertanto, fra l'al-	
	tro e a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazio-	
	ne:	
	a) convocare l'assemblea e curare l'esecuzione delle delibera-	
	zioni;	
	b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	

	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e possibile operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	f) conferire procure speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del consiglio di Amministrazione;	
	g) assumere, nominare e licenziare il personale della Cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di amministrazione, definendone i limiti ed i controlli;	

	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge o del presente statu-	
	to siano riservati all'Assemblea generale;	
	l) determina l'ammontare dell'eventuale tassa d'ammissione.	
	Il consiglio inoltre relaziona, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica. Nella medesima relazione il consiglio	
	di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determina-	
	zioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	ARTICOLO 31	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 CC.	
	ARTICOLO 32	
	Il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, paga-	
	menti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone libe-	
	ratorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvo-	

	cati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed ammini-	
	strativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le	
	di lui mansioni spettano al Vicepresidente.	
	ARTICOLO 33	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Alla società si applicano le norme in materia di collegio sin-	
	dacale previste per le società a responsabilità limitata di	
	cui agli artt. 2477 e seguenti del Codice Civile.	
	L'Assemblea provvederà a nominare il sindaco o il collegio	
	sindacale ove la loro nomina sia obbligatoria o sia ritenuta	
	opportuna. Il sindaco o il collegio sindacale cesserà ove	
	l'obbligo verrà meno e l'assemblea non riterrà opportuna la	
	loro continuazione.	
	Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sinda-	
	ci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	collegio è stato ricostituito.	
	Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I sindaci debbono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste della natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Sono soggetti all'azione di responsabilità secondo le disposizioni previste per gli amministratori, in quanto compatibili.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto degli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verba-	
	le i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del co-	
	mitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	ARTICOLO 34	
	CONTROLLO CONTABILE	
	Quando obbligatorio, dovrà essere nominato dall'assemblea un	
	revisore o una società di revisione a cui affidare il control-	
	lo contabile.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:	
	1) verifica, nel corso dell'esercizio e almeno ogni tre mesi,	
	la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta ri-	
	levazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle ri-	
	sultanze delle scritture contabili e degli accertamenti ese-	
	guiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	3)esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio.	
	Il revisore o la società incaricata del controllo contabile	
	può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al	

controllo e può procedere ad ispezioni.

L'incarico di controllo contabile può essere revocato solo per giusta causa. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale.

TITOLO VIII- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35

La società cooperativa si scioglie per le seguenti cause:

a. decorso del termine;

b. conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo;

c. impossibilità di funzionamento o inattività continuata dell'assemblea;

d. nelle ipotesi previste dall'art. 2437-quater e 2473 CC;

e. per deliberazione dell'assemblea;

f. perdita del capitale sociale.

Le leggi speciali possono prevedere ulteriori cause di scioglimento, o procedimenti speciali di liquidazione. Allo scioglimento consegue la liquidazione che avviene secondo le regole ordinarie.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 36

Il rapporto sociale tra la società cooperativa ed i soci nonché il funzionamento tecnico ed amministrativo, ed il trattamento economico dei soci e del personale dipendente possono essere disciplinati dai regolamenti interni.

I regolamenti interni saranno redatti dall'organo di amministrazione e approvati dall'assemblea.

ARTICOLO 37

Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

ARTICOLO 38

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sassari, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss D.Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sassari che provvederà alla nomina degli arbitri.

Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente CC e delle leggi speciali sulla Cooperazione e, in quanto compatibili, le norme dettate in tema di società a responsabilità limitata.

F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.